

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Relatore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta dell'11 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso datato 23 novembre 2009 la società ricorrente, titolare di un contratto di conto corrente bancario a cui sono collegati un'apertura di credito in conto ed un affidamento per l'anticipo di presentazioni di effetti salvo buon fine ("SBF"), affermava che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, l'intermediario aveva deciso di riconsiderare le condizioni applicate ai contratti di conto corrente ed, in particolare, agli affidamenti, introducendo una nuova struttura commissionale.

Sempre la società ricorrente affermava che, in data 22 maggio 2009, l'istituto di credito aveva provveduto a comunicarle, ex articolo 118, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la proposta di variazione unilaterale del regime commissionale.

Con lettera datata 8 giugno 2009, la società ricorrente rifiutava le suddette modifiche unilaterali contestualmente chiedendo di variare i «*rapporti in essere*».

Con una successiva comunicazione del 22 giugno 2009, la società ricorrente, richiamandosi a precedenti «*intese telefoniche*» con la banca, richiedeva che l'esistente apertura di credito in conto corrente venisse ridotta ad euro 100.000,00, mentre il fido per l'anticipo SBF fosse portato ad euro 700.000,00.

Inoltre, sempre con la medesima comunicazione datata 22 giugno 2009, la ricorrente chiedeva all'intermediario di «*specificare per iscritto il regime di commissioni (in particolare*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il *“corrispettivo sull'accordato”*», che, nel corso delle predette intese telefoniche, le parti avevano fissato nella misura dello 0,05%.

Con nota scritta datata 12 ottobre 2009, la società ricorrente rilevava poi che, dall'esame dell'estratto conto al 30 settembre 2009, aveva notato un corrispettivo sull'accordato superiore *«a quanto richiesto e anche a quanto verbalmente comunicato»* e chiedeva pertanto lo storno dell'addebito e il riaccredito sul conto di quanto indebitamente imputato. Avverso il silenzio della banca, il 23 novembre 2009 la società ricorrente proponeva il sopra citato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo *«la restituzione di € 1.615,98 per corrispettivo sull'accordato addebitato con estratto conto al 30/09/09»*.

In data 28 dicembre 2009 l'intermediario presentava, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede premetteva che *«la variazione del regime commissionale era stata comunicata ai clienti in data 22.05.2009 e che la decorrenza di tale modifica era stata indicata dal 28.06.2009 ed in seguito prorogata al 30.06.2009»*.

Altresì, precisava che *«per un disguido nelle procedure di segnalazione delle condizioni in deroga alle standard non erano state recepite le condizioni concordate con i clienti per quanto riguarda le commissioni in questione (0,05% sull'accordato)»*.

Infine, l'intermediario sosteneva che *«le facilitazioni [creditizie] concesse alla [ricorrente] al 30.06.2009 consistevano in complessivi € 800.000,00 di cui 100.000,00 per apertura di credito in conto corrente ed € 700.000,00 per anticipo di presentazioni di effetti SBF»*.

Ciò premesso, l'intermediario informava di aver *«comunque autorizzato la [propria] dipendenza a rimborsare € 1.215,98 quale differenza fra quanto effettivamente pagato dai clienti (€ 1.615,98) e il dovuto pari ad € 400,00»*.

A conferma di quanto precede, accludeva alle controdeduzioni l'evidenza dell'avvenuto rimborso con accredito diretto sul conto corrente della società ricorrente.

Sulla scorta di tali osservazioni, l'intermediario chiedeva dunque all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

A mezzo fax in data 19 gennaio 2010, la società ricorrente, pur evidenziando di aver *«ricevuto un parziale indennizzo di quanto richiesto e [di non essere stata] pienamente soddisfatt[a] nel merito dalla risposta dell'intermediario»*, dichiarava, tuttavia, *«di considerare cessata la materia del contendere»*.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa, il Collegio rileva che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio – atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale, nella quale interviene – la transazione, atto stragiudiziale di definizione della lite, non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul contendere (*ex plurimis* Cass. 23.4.1999, n. 4035; Cass. 27.2.1998, n. 2197).

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO